

Grottaglie, 6 novembre 2006

Al Presidente del Consiglio comunale di Grottaglie

Al Sindaco

A tutti i Consiglieri comunali

Nell'interesse del Comitato "Vigiliamo per la discarica", in persona della coordinatrice e legale rappresentante prof.ssa Antonia Ragusa, in relazione all'ipotesi che il Consiglio comunale di Grottaglie effettui prossimamente una "perimetrazione" o "riperimetrazione" delle aree del territorio comunale ricadenti negli "Ambiti territoriali estesi" o negli "Ambiti territoriali distinti" del PUTT/P approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1748/2000, si fa rilevare quanto segue.

Nel corso del procedimento di formazione del p.r.g. approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1629 del 4 novembre 2003, sono già state effettuate ed espressamente e integralmente recepite le perimetrazioni degli "Ambiti territoriali estesi" e degli

“*Ambiti territoriali distinti*” di cui al PUTT/P approvato dalla medesima Giunta regionale con deliberazione n. 1748/2000.

Nelle tavole planimetriche trasmesse dal Comune di Grottaglie nel corso della cosiddetta “navetta” Comune – Regione, sono già stati cartograficamente rappresentati e formalmente recepiti proprio i vincoli imposti dal PUTT/P.

Al punto 1.1. “*Vincoli*” del capo 1.0 “*Cartografia e zonizzazione*” della deliberazione della Giunta regionale n. 1629/2003 di approvazione definitiva del p.r.g. attualmente vigente, si legge: “*Il recepimento delle prescrizioni regionali avviene nei termini di cui agli elaborati planimetrici prodotti (tavole da n. 1 a n. 13, tavole A e B), contenenti la rappresentazione cartografica dei vincoli gravanti sul territorio e dei vari tematismi paesistico – ambientali di cui al PUTT/P regionale, ivi compresa la delimitazione degli “Ambiti Territoriali Estesi”. Nella “Relazione Tecnica” è inoltre specificata la “Normativa di tutela e valorizzazione”, articolata in due paragrafi: A) Norme relative agli aspetti paesaggistico – ambientali; B) Norme relative al centro storico – ambientale. Ciò nondimeno, resta evidente che per tutte le aree ed i beni assoggettati a vincoli di tutela, ancorché non riportati o evidenziati nella cartografia del PRG, vale la disciplina di cui alla rispettiva legislazione o strumentazione vigente in materia”.*

Inoltre, nella medesima deliberazione della Giunta regionale n. 1629/2003, vengono puntualmente elencati gli elaborati tecnici che integrano proprio il p.r.g. attualmente vigente. Tra questi elaborati vi sono quelli che **perimetrano** gli “*Ambiti territoriali estesi*” di cui al PUTT/P (**tav. 7, scala 1:5000 e tav. 13, scala 1:10000**) e gli “*Ambiti territoriali distinti*” (**v. ad esempio tav. 3: Boschi, Macchie, Biotopi, Parchi – scala 1.5000**).

Del resto, quello che è stato fatto per il p.r.g. del Comune di Grottaglie approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1629/2003, relativamente alla perimetrazione degli “*Ambiti territoriali estesi*” e agli “*Ambiti territoriali distinti*” previsti dal PUTT/P, **corrisponde esattamente** a ciò che le norme tecniche di attuazione del PUTT/P stabiliscono in proposito.

Infatti, ad esempio per gli “*Ambiti territoriali distinti*” di tipo “*Boschi e Macchie*”, l’art. 3.10.2 delle norme tecniche di attuazione dispone che **in sede di formazione** degli strumenti urbanistici generali - e non, quindi, **attenzione**, come appunto nel caso del p.r.g. **vigente** nel Comune di Grottaglie, nell’ipotesi in cui gli strumenti urbanistici generali **siano già formati!** -, “**è prescritta la verifica e la ripermetrazione delle individuazioni** del PUTT/P **e la completa ricognizione del territorio oggetto del**

piano". Allo stesso modo, ciò vale sia per le aree di "pertinenza" che per le aree "annesse" (v. art. 3.10.3).

Appare dunque di tutta evidenza che il p.r.g. vigente del Comune di Grottaglie è uno strumento urbanistico generale che, **proprio nel corso del suo procedimento di formazione**, è stato già completamente adeguato al PUTT/P.

Né è possibile inquadrare questa "perimetrazione" o "riperimetrazione" nell'ambito di quei "*Primi adempimenti per l'attuazione del Piano*" dettati dall'art. 5.05 delle norme tecniche di attuazione del PUTT/P.

Invero, dalla lettura di questa norma appare di immediata e incontrovertibile evidenza che tali "*Primi adempimenti*" si riferiscono esclusivamente a quegli strumenti urbanistici generali comunali che erano già **vigenti** (e cioè definitivamente approvati) alla data di entrata in vigore del PUTT/P approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1740/**2000**.

Considerato che il p.r.g. vigente del Comune di Grottaglie è stato approvato nel **2003**, e quindi **successivamente** alla approvazione ed entrata in vigore del PUTT/P, i "*Primi adempimenti*" di cui all'art. 5.05 non possono riguardare ovviamente il p.r.g. in questione.

In ogni caso, si ribadisce che gli “*Ambiti territoriali estesi*” e gli “*Ambiti territoriali distinti*” del PUTT/P ricadenti nel territorio comunale sono già stati comunque “perimetrati” nel corso del procedimento di formazione del p.r.g., come rinvenibile appunto dalle tavole riportanti le rappresentazioni cartografiche di tali vincoli.

Non sussiste pertanto alcun obbligo del Comune di adempiere ad eventuali recepimenti del PUTT/P attraverso “perimetrazioni” o “riperimetrazioni” non richieste.

L’iniziativa del Comune di Grottaglie di “perimetrare” o “riperimetrare” gli “*Ambiti territoriali estesi*” o gli “*Ambiti territoriali distinti*” del PUTT/P appare perciò decisamente abnorme, collocandosi **completamente al di fuori di qualsiasi necessità istituzionale o di obbligo ordinamentale.**

Le ragioni che muovono una così singolare iniziativa appaiono perciò *prima facie* incomprensibili e non logicamente motivabili.

* * *

In ogni caso, quand’anche i Consiglieri comunali di Grottaglie si avventurassero a votare favorevolmente alla approvazione di una perimetrazione o riperimetrazione degli “*Ambiti territoriali estesi*” e degli “*Ambiti territoriali distinti*”, è

comunque necessario rammentare un'ulteriore e particolare impossibilità logica e giuridica.

Le norme tecniche di attuazione del PUTT/P, **anche e persino in casi di situazioni compromesse o degradate**, dettano *direttive e indirizzi di tutela* che impongono ad esempio “**il ripristino** e *l'ulteriore qualificazione dell'assetto attuale*, **se compromesso**”, o ammettono solo quegli interventi che comunque “*favoriscano* **la ricostituzione del sistema botanico vegetazionale**” (punto 1.3 dell'art. 2.02 e punto 3.3 dell'art. 3.05, entrambi richiamati dal punto 4.2 dell'art. 3.10 per le aree “*annesse*” agli “*Ambiti territoriali distinti*” di tipo “*Macchie*”).

Sicché, anche nel caso in cui si ritenessero compromesse le aree site in località “La Torre – Caprarica” dove alcuni soggetti privati, come sicuramente noto all'attuale Amministrazione comunale, vorrebbero realizzare il cosiddetto III lotto di discarica per rifiuti speciali e una piattaforma polifunzionale per la selezione e l'inertizzazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ciò non legittimerebbe di per sé la possibilità di esonerarle dal regime vincolistico dettato dal PUTT/P medesimo.

Peraltro, la valutazione del contesto paesaggistico – ambientale nel quale tali medesime aree si inseriscono, impone invece una tutela semmai ancora più pregnante e significativa di

quella oggi vigente in forza della disciplina dettata dalle norme tecniche di attuazione del PUTT/P.

Infatti, la circostanza che esse confinino addirittura con aree rientranti nel Parco naturale regionale “Terra delle gravine” approvato con legge regionale n. 18 del 20 dicembre 2005, aventi perciò il valore di “Aree naturali protette”, rende di per sé evidente che non è possibile, senza cozzare duramente con la logica e il buon senso, esonerarle addirittura da qualsiasi protezione o tutela paesaggistica secondo le norme dettate dal PUTT/P.

Né varrebbe ad escludere la valenza paesaggistica di tali aree facendo ricorso a una sorta di logica da “agrimensore” o puramente “geometrica”, sostenendo, cioè, che esse, pur confinanti con il Parco delle gravine, non sono in esso comprese.

E’ infatti appena il caso di evidenziare ancora che la valutazione del contesto, nelle azioni che si ripercuotono sul paesaggio, l’ambiente e soprattutto per quelle scelte che incidono su aree rientranti in Parchi naturali, impone il ripristino delle situazioni degradate, invece di scelte che favoriscano la loro definitiva compromissione.

Del resto, la circostanza che ad esempio sulle aree dove si vorrebbe realizzare il cosiddetto III lotto di discarica siano

notoriamente iniziati dei lavori volti alla realizzazione di tale impianto di smaltimento di rifiuti, non può e non deve mai far dimenticare a nessuno che tali medesimi lavori, **proprio perché con sentenza del TAR Puglia sez. Lecce n. 3830/2006 sono stati annullati tutti i relativi atti di autorizzazione**, sono da considerarsi come lavori che non avrebbero mai potuto e soprattutto dovuto essere svolti.

Anche per questa ragione, pertanto, si impone la **necessità** di ripristinare innanzitutto lo *status quo ante*, senza effettuare inammissibili “sanatorie” attraverso il riporto cartografico di situazioni di fatto **che non avrebbero mai potuto e dovuto determinarsi**.

Peraltro, persino nel mese di novembre 2005, sulla base di una puntale ispezione fatta dalla Provincia di Taranto – Settore Aree Protette, è stato rilevato che le aree del cosiddetto III lotto, in precedenza utilizzate come cave, erano già state in gran parte **bonificate** e ricoperte di terreno vegetale, e su di esse era stata rilevata abbondante **vegetazione arbustiva** (macchie).

Ma una eventuale inammissibile “perimetrazione” o “riperimetrazione” di queste aree assoggettate al regime vincolistico dettato dal PUTT/P, sarebbe ancora più paradossale sotto il profilo paesaggistico.

Ove infatti si consideri che tale ipotetico “taglio” agevolerebbe sicuramente proprio la realizzazione del cosiddetto III lotto di discarica per rifiuti speciali e/o la piattaforma per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, e quindi impianti di smaltimento di rifiuti, non è seriamente dubitabile che ciò cozzerebbe ancora più duramente con il confinante Parco naturale regionale “Terra delle gravine” oltre che con la logica e il buon senso.

Si chiede pertanto che, nell’ipotesi in cui l’Amministrazione comunale di Grottaglie volesse perimetrare o riperimetrare gli “Ambiti territoriali estesi” e gli “Ambiti territoriali distinti” individuati dal PUTT/P, i Consiglieri comunali votino motivatamente in senso contrario ad una siffatta eventuale proposta di deliberazione in quanto:

in via principale:

- a) inammissibile, atteso che le perimetrazioni degli “Ambiti territoriali estesi” e degli “Ambiti territoriali distinti” individuati dal PUTT/P sono già state effettuate nel corso del procedimento di formazione del p.r.g. vigente, come risulta espressamente dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1629/2003 e dagli elaborati grafici ivi indicati;

in via subordinata, nel caso in cui contenesse il “taglio” del regime vincolistico dettato dal PUTT/P per le aree dove si vorrebbe realizzare il III lotto di discarica per rifiuti speciali e la

piattaforma per rifiuti pericolosi e non pericolosi, in Grottaglie, località “La Torre – Capararica”:

- b) perché comunque in contrasto un siffatto “taglio” con il contesto paesaggistico in cui esse si trovano, stante la contiguità con aree ricadenti nel Parco naturale regionale “Terra delle gravine” approvato con legge regionale n. 18/2005;
- c) perché è interesse dell’Amministrazione comunale di Grottaglie il recupero di aree degradate o compromesse, coerentemente agli indirizzi e alle direttive di tutela stabilite dalle norme tecniche di attuazione del PUTT/P per tali medesime aree;
- d) perché è interesse e dovere dell’Amministrazione comunale ripristinare lo *status quo ante* in quelle aree dove sono stati svolti lavori che non avrebbero potuto e dovuto essere realizzati, atteso che il TAR Puglia sez. Lecce, con sentenza n. 3830/2006, ha annullato tutti gli atti di autorizzazione del III lotto di discarica per rifiuti speciali.

Avv. Antonio Lupo